

Repertorio n. 12673

Raccolta n. 11495

ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE

DEL TERZO SETTORE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2025 (duemilaventicinque)

il giorno 16 (sedici)

del mese di maggio.

In Varese, nel mio studio in Piazza Repubblica n. 5.

Innanzi a me **Dottor Di Maio Francesco**, Notaio in Varese, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, assistito dai signori:

BASIOLA GLORIA, nata ad Angera (VA) il 10 giugno 1976, residente a Besozzo (VA) Via Montello n. 8;

ORTOLANI THOMAS, nato a Milano (MI) il 4 luglio 1972, residente a Buguggiate (VA) Via XXV Aprile n. 125,

quali testimoni aventi i requisiti di legge come essi stessi mi confermano,

sono presenti le signore:

- **HERNANDEZ ROXANA**, nata a San Salvador (El Salvador-EE) il 26 maggio 1970, residente a Samarate (VA) Via Pier Paolo Pasolini n. 6;

Codice Fiscale dichiarato: HRN RXN 70E66 Z506B; cittadina italiana, che dichiara di essere di stato civile libera;

- **CASTILLO ROSA**, nata a San Salvador (El Salvador-EE) il 4 settembre 1951, residente a Busto Arsizio (VA) Via Castellanza n. 17;

Codice Fiscale dichiarato: CST RSO 51P44 Z506H, cittadina italiana, che dichiara di essere di stato civile libera;

d'ora innanzi, nel loro complesso, il "Fondatore".

Dette comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto col quale convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) - Costituzione della Fondazione e approvazione dello Statuto

1.1. Il Fondatore dichiara di costituire, ai sensi del d. lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (*d'ora innanzi, il "CTS"*) e dell'art. 14 C.C., la fondazione denominata **"FONDAZIONE HORIZZONTI.ORG - Ente del Terzo Settore"** o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE HORIZZONTI.ORG ETS"** (*d'ora innanzi, la "Fondazione"*).

1.2. La Fondazione è disciplinata, oltre che dal CTS, dal Codice Civile e da ogni altra applicabile normativa, di natura primaria o secondaria (*d'ora innanzi, la "Normativa Applicabile"*), dallo statuto

Atto reg. il 29/05/2025
n° 16924 Serie 1T
a Varese
per € 245,00

(d'ora innanzi, lo "Statuto") contenuto nel documento che si allega al presente atto con lettera "A", previa lettura da me Notaio datane ai comparenti, presenti i testimoni.

Articolo 2) Sede

2.1. La Fondazione ha sede in Busto Arsizio, Corso XX Settembre n. 14.

Articolo 3) Scopo

3.1. - La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari e persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale ai sensi del D. lgs. 117/2017 (il "CTS") di seguito indicate.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'applicazione dei diritti umani ed una cultura di pace, non riconoscendo alla violenza e alla guerra la possibilità di risolvere conflitti economici, sociali e politici. Il paradigma di visione del mondo della Fondazione vede nella dimensione dell'aiuto al prossimo, specie se in condizioni di difficoltà, un dovere di ogni individuo verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della personalità di ogni bambino, donna e uomo.

La Fondazione vede nell'affermazione dei diritti umani la sola possibilità per promuovere la libertà, la giustizia e la pace tra gli individui, come riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e lavora per rimuovere, contrastare e combattere le dinamiche (sociali, culturali, politiche od economiche) che generano e alimentano la discriminazione, l'esclusione e lo sfruttamento della persona umana.

Per tali scopi la Fondazione può realizzare direttamente e attraverso attività di advocacy programmi pluriennali a favore dello sviluppo umano di individui e comunità ed interventi di aiuto umanitario in situazioni di improvvisa emergenza.

La Fondazione ritiene inerenti al proprio scopo l'attivazione di campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo la Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Potrà

promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali, internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d'iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione dello scopo sociale.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Al miglioramento del benessere della società civile grazie all'utilizzo responsabile ed efficace delle tecnologie digitali, e alla promozione di nuovi modelli di crescita e di sviluppo.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) promuovere e realizzare, sia in Italia che all'estero, interventi di aiuto umanitario d'emergenza e programmi di sviluppo integrati di lungo periodo i cui focus tematici potranno essere: l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti

fragili quali i migranti, il miglioramento dei sistemi sanitari nella risposta al tumore infantile, la tutela della salute mentale, la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere;

2) contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso dell'informazione;

3) orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede religiosa e ideologia politica, che intendano impegnarsi nei programmi della Fondazione in Italia e all'estero;

4) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in modo organizzato e continuativo e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;

5) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali; 6) fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale; 7) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesima e/o simile e/o analoga finalità e scopi.

Articolo 4) Oggetto

4.1. La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento della seguente attività di interesse generale:

-interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett. a CTS);

-interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b

CTS);

-prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. c CTS);

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d CTS);

-formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g CTS);

-ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h CTS);

-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i CTS);

-formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l CTS);

-cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 lett. n CTS);

-servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in 3 materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lett. p CTS);

-alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 lett. q CTS);

-accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5 lett. r CTS);

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse

generale (art. 5 lett. u CTS);

-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 lett. v CTS);

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w CTS);

-protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 lett. y CTS).

Articolo 5) Durata

5.1. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 6) Ordinamento e amministrazione

6.1. Sono organi della Fondazione (disciplinati dagli articoli 10 e 11 dello Statuto):

-l'Organo di Amministrazione in composizione pluripersonale collegiale (Consiglio Direttivo);

-il Presidente del Consiglio Direttivo;

-il Segretario del Consiglio Direttivo;

-l'Organo di controllo.

Articolo 7) Nomina del Consiglio Direttivo e rappresentanza della Fondazione

7.1. Il Fondatore dichiara che il Consiglio Direttivo sia composto da 2 (due) membri, nominati nelle persone delle signore:

HERNANDEZ ROXANA e CASTILLO ROSA sopra generalizzate, che all'uopo presenti, accettano dichiarando che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto.

Il Fondatore dichiara di nominare alla carica di Presidente la signora HERNANDEZ ROXANA, che accetta.

7.2. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo stabilito dall'Articolo 6 dello Statuto.

7.2. La rappresentanza della Fondazione è disciplinata dall'Articolo 8 dello Statuto.

Articolo 8) Nomina del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Direttivo e del Tesoriere

8.1. Il Fondatore dichiara:

a) di nominare alla carica di Presidente del Consiglio Direttivo la signora HERNANDEZ ROXANA, che accetta, dichiarando che a suo carico non

sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto;

b di nominare alla carica di Segretario del Consiglio Direttivo la signora CASTILLO ROSA, che accetta, dichiarando che a suo carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 9)

Nomina dell'Organo di Controllo

9.1. Il Fondatore dichiara di nominare l'Organo di Controllo, formato da un Controllore Unico, nella persona del signor **SCAZZOSI** Dott. **MARCO**, nato a Busto Arsizio (VA) il 4 maggio 1961, residente a Marnate (VA) Via A. Manzoni n. 266; Codice Fiscale : SCZ MRC 61E04 B300Y; iscritto nel Registro dei Revisori Legali con il numero 93659 (D.M. del 15 ottobre 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, suppl. n. 87 del 2 novembre 1999) dal 2 novembre 1999.

9.2. L'Organo di Controllo dura in carica per il periodo stabilito dall'Articolo 10 dello Statuto e cioè per tre esercizi.

Nomina del revisore

9.4. Il Fondatore dichiara di non nominare un Revisore Unico, in quanto non ricorrono le condizioni.

Articolo 10) Dotazione patrimoniale

10.1. Il Fondatore dichiara che, al fine di dotare la Fondazione degli iniziali mezzi necessari per il riconoscimento della personalità giuridica, e per consentire l'avvio delle operazioni dirette all'attuazione della propria attività, viene sin d'ora assegnata alla medesima Fondazione, a titolo di dotazione patrimoniale iniziale, la somma di euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) dichiarando che detta somma è stata messa a disposizione della Fondazione, nelle mani del Presidente del Consiglio Direttivo, mediante l'assegno circolare "non trasferibile" di pari importo intestato alla Fondazione ed emesso dalla Banca Intesa SanPaolo Spa filiale 07110 di Busto Arsizio in data 15 maggio 2025 con il n. 3307182472-09.

10.2. Il Fondatore prende atto che la dotazione patrimoniale eseguita è da intendersi sottoposta alla condizione del riconoscimento della Fondazione costituita, entro il termine **di un anno dalla data odierna.**

Il Fondatore prende atto che la piena disponibilità di detta somma in capo alla fondazione è requisito necessario per l'ottenimento del riconoscimento

della personalità giuridica.

Si precisa che detta somma è da considerarsi vincolata e pertanto indisponibile dalla Fondazione, secondo quanto richiesto dalla normativa vigente della Regione Lombardia ai fini del riconoscimento della personalità giuridica.

Articolo 11) Esercizio

11.1. L'esercizio finanziario termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio della Fondazione termina alla data del 31 dicembre 2025.

Articolo 12) Devoluzione del patrimonio

12.1. La devoluzione del patrimonio della Fondazione, in caso di sua estinzione o di suo scioglimento, è disciplinata dall'Articolo 18 dello Statuto.

Articolo 13) Procedura di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

13.1. Il Fondatore richiede che la Fondazione sia iscritta, al fine del suo riconoscimento ai sensi dell'art. 22, CTS, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e, al riguardo, viene conferito disgiuntamente a ciascun membro dell'Organo Amministrativo ogni potere per svolgere qualsiasi attività si renda a tal fine necessaria, utile od opportuna, anche apportando al presente atto e allo Statuto ogni modificazione, soppressione e/o aggiunta che si renda obbligatorio effettuare.

Articolo 14) Dichiarazioni ai fini fiscali

Agli effetti dell'imposta sulle donazioni di cui al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come applicabile ai sensi dell'art. 2, quarantasettesimo comma, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, come modificato e convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, sue modifiche ed integrazioni, il Fondatore dichiara:

1) che il valore della dotazione oggetto del presente atto è pari ad euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero);

2) che la parte beneficiaria è una Fondazione avente quale scopo esclusivo uno di quelli di cui all'art. 3, primo comma, d. lgs. 24 novembre 1990, n. 346, e ciò rileva, ai fini dell'esenzione dall'imposta, ai sensi dell'art. 3, secondo comma, d. lgs. 24 novembre 1990, n. 346, salvo, per la beneficiaria, l'obbligo di dimostrare, entro cinque anni dall'acquisto, di avere impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità indicate dal conferente; e chiede che la dotazione in oggetto sia esente dall'imposta sulle donazioni.

Le comparenti dichiarano che l'importo globale delle spese necessarie per la costituzione viene approssimativamente determinato in Euro duemilacinquecento.

Le spese del presente atto sono a carico delle comparenti.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto scritto in parte a mano da me Notaio ed in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia.

Il presente atto pubblico è stato letto da me Notaio, presenti i testimoni, alle costituite le quali da me interpellate l'hanno dichiarato conforme al vero ed al loro volere e lo hanno sottoscritto alle ore diciannove e trenta minuti.

Consta di tre fogli e nove pagine.

F.TI: HERNANDEZ ROXANA

CASTILLO ROSA

GLORIA BASIOLA - TESTE

THOMAS ORTOLANI - TESTE

FRANCESCO DI MAIO - NOTAIO (SIGILLO)



**Allegato "A" all'atto N. 12673/11495
di Rep. Notaio Francesco Di Maio**

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE HORIZZONTI.ORG - Ente del
Terzo Settore"**

Art. 1

Denominazione e sede

È costituita per volontà delle signore HERNANDEZ ROXANA e CASTILLO ROSA una Fondazione denominata:

"FONDAZIONE HORIZZONTI.ORG - Ente del Terzo Settore" o, in forma abbreviata, **"FONDAZIONE HORIZZONTI.ORG ETS"**.

La Fondazione ha sede in Busto Arsizio, Corso XX Settembre n. 14.

Art. 2

Scopo

La Fondazione non ha scopo di lucro, non distribuisce utili; i proventi del suo patrimonio e delle sue attività sono destinati integralmente al conseguimento degli scopi statutari e persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale ai sensi del D. lgs. 117/2017 (il "CTS") di seguito indicate.

La Fondazione ha lo scopo di promuovere l'applicazione dei diritti umani ed una cultura di pace, non riconoscendo alla violenza e alla guerra la possibilità di risolvere conflitti economici, sociali e politici. Il paradigma di visione del mondo della Fondazione vede nella dimensione dell'aiuto al prossimo, specie se in condizioni di difficoltà, un dovere di ogni individuo verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della personalità di ogni bambino, donna e uomo.

La Fondazione vede nell'affermazione dei diritti umani la sola possibilità per promuovere la libertà, la giustizia e la pace tra gli individui, come riconosciuto nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, e lavora per rimuovere, contrastare e combattere le dinamiche (sociali, culturali, politiche od economiche) che generano e alimentano la discriminazione, l'esclusione e lo sfruttamento della persona umana.

Per tali scopi la Fondazione può realizzare direttamente e attraverso attività di advocacy programmi pluriennali a favore dello sviluppo umano di individui e comunità ed interventi di aiuto umanitario in situazioni di improvvisa emergenza.

La Fondazione ritiene inerenti al proprio scopo l'attivazione di campagne d'informazione e comunicazione e l'elaborazione di strategie di fund-raising mirate a potenziare e/o creare nuovi interventi.

Per la realizzazione diretta e indiretta del proprio scopo la Fondazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo d'iniziative che s'inquadrino nei suoi fini. Potrà promuovere la realizzazione di associazioni complesse e/o aderire per affiliazione ad enti ed organismi di qualsiasi tipo, ivi comprese associazioni locali, nazionali, internazionali o ad altre associazioni a loro volta aderenti ad un'unica unitaria struttura, al fine di promuovere la realizzazione d'iniziative e programmi comuni che si dimostrino necessari per migliorare e potenziare le possibilità di realizzazione dello scopo sociale.

Dovrà tuttavia mantenere la più completa indipendenza d'azione, progettazione ed operatività, nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dalla normativa pro tempore vigente.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro.

L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Al miglioramento del benessere della società civile grazie all'utilizzo responsabile ed efficace delle tecnologie digitali, e alla promozione di nuovi modelli di crescita e di sviluppo.

La Fondazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, potrà, in via esemplificativa e non esaustiva:

- 1) promuovere e realizzare, sia in Italia che all'estero, interventi di aiuto umanitario d'emergenza e programmi di sviluppo integrati di lungo periodo i cui focus tematici potranno essere: l'inclusione sociale e lavorativa di soggetti fragili quali i migranti, il miglioramento dei sistemi sanitari nella risposta al tumore infantile, la tutela della salute mentale, la prevenzione ed il contrasto alla violenza di genere;
- 2) contribuire alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale e della cooperazione, in particolare garantendo con strumenti adeguati la circolazione e l'uso dell'informazione;
- 3) orientare, selezionare e formare persone, senza preclusione di sesso, età, razza, cittadinanza, fede religiosa e ideologia politica, che intendano impegnarsi nei programmi della Fondazione in Italia e all'estero;
- 4) svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in modo organizzato e continuativo e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto del disposto legislativo;
- 5) realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare e diffondere saggi, opuscoli, libri, scritti, audiovisivi, materiale multimediale, manualistica di settore e ogni altro materiale e/o attività culturale che abbia finalità formative/informative per gli operatori di settore e/o contribuisca alla sensibilizzazione/informazione dell'opinione pubblica agli scopi istituzionali;
- 6) fornire ogni genere di assistenza e supporto a tutti i soggetti che a diverso titolo operano od intendono operare nella cooperazione sociale e internazionale;
- 7) aderire e/o partecipare direttamente ad organismi, unioni, enti, federazioni nazionali ed internazionali, associazioni di secondo livello che si prefiggono medesima e/o simile e/o analoga finalità e scopi.

Oggetto

La Fondazione ha per oggetto lo svolgimento, **in via esclusiva o principale**, della seguente attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni (art. 5 lett. a CTS);
- interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b CTS);
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5 lett. c CTS);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5 lett. d CTS);
- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 lett. g CTS);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 lett. h CTS);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5 lett. i CTS);
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5 lett. l CTS);
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5 lett. n CTS);
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5 lett. p CTS);
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5 lett. q CTS);
- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei

migranti (art. 5 lett. r CTS);

-beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5 lett. u CTS);

-promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art.5 lett. v CTS);

-promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 5 lett. w CTS);

-protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 lett. y CTS).

Art. 3

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione, descritti nell'atto costitutivo, il cui complessivo valore iniziale è pari ad Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero). Tale patrimonio potrà essere incrementato anche con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili secondo la volontà dei donatori nonché con:

a) gli apporti diversi da quelli specificamente destinati a incremento del patrimonio della Fondazione;

b) le elargizioni (comprese le donazioni e le disposizioni testamentarie) non specificatamente destinate a incremento del patrimonio della Fondazione;

c) i redditi derivanti dal patrimonio della Fondazione;

d) gli introiti di qualsiasi natura conseguiti per effetto dell'attività della Fondazione;

e) gli eventuali avanzi di gestione, comunque denominati;

f) i proventi derivanti dal risarcimento di danni diversi da quelli provocati al patrimonio della Fondazione;

g) ogni altra entrata conseguita dalla Fondazione e non specificatamente destinata a incremento del suo patrimonio.

Il patrimonio della fondazione comprensivo di even-

tuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per la svolgimento dell'attività della fondazione ai fini dell'esclusivo perseguimento delle sopra citate finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi.

Art. 4

Patrimoni destinati

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile

Art. 5

Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- l'Organo di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore Legale.

Art. 6

Consiglio Direttivo

La Fondazione è retta da un Organo amministrativo in composizione pluripersonale collegiale (Consiglio Direttivo).

Il Consiglio Direttivo è nominato nell'atto istitutivo della Fondazione o da successiva determinazione dell'Ente regionale preposto alla supervisione delle Fondazioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

I membri del Consiglio Direttivo, a seconda di quanto previsto nell'atto istitutivo o da successiva determinazione, ovvero dell'Ente regionale preposto alla supervisione delle Fondazioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, durano in carica per un periodo non superiore a 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile secondo le modalità predette.

Il Consiglio Direttivo è previsto nell'atto istitutivo della Fondazione o da successiva determinazione dell'Ente regionale preposto alla supervisione delle Fondazioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Consiglio Direttivo, ove previsto ai sensi del precedente comma, è composto da un numero di membri non inferiore a 2 (due) e non superiore a 5 (cinque), nominati nell'atto istitutivo della Fondazione o da successiva determinazione dell'Ente regio-

nale preposto alla supervisione delle Fondazioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Non possono essere nominati membri dell'Organo di Amministrazione coloro che:

- a. si trovino in una delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- b. siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- c. ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;
- d. siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;
- e. ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Varese ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

I componenti dell'Organo di Amministrazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

I componenti dell'Organo di Amministrazione, entro trenta (30) giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente.

Le cariche dei membri dell'Organo di Amministrazione sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute documentate ed approvate dall'Organo stesso.

In caso di dimissioni o recesso di uno o più Consiglieri, purché non in numero tale da costituire la maggioranza del Consiglio, l'Ente regionale preposto alla supervisione delle Fondazioni secondo quanto previsto dal D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 provvederà alla sostituzione dei membri dimissionari o receduti. I Consiglieri così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di dimissioni o di recesso della maggioranza dei Consiglieri, il Consiglio Direttivo decade automaticamente ed è sciolto. Entro il termine di 3 (tre) mesi dal suo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito, con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, del Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, del membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria almeno 2 (due) volte all'anno e in

seduta straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da un terzo dei Consiglieri in carica.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno 24 (ventiquattro) ore prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, salvo le decisioni di modifica dello statuto di cui alla successiva lettera i) del presente articolo, per le quali è richiesta la presenza e il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio. Qualora il numero dei Consiglieri in carica sia pari, il voto del Presidente è da considerarsi prevalente in caso di parità.

In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti, rispettivamente, dal Presidente e dal Segretario.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa, senza diritto di voto, il Segretario, a meno che lo stesso sia nominato tra i membri del Consiglio.

Art. 7

Decadenza e esclusione

I membri dell'Organo di Amministrazione decadono dalla carica dopo tre (3) assenze consecutive ingiustificate.

Sono cause di esclusione dall'Organo di Amministrazione:

il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;

l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità.

L'esclusione è deliberata dall'Organo di Amministrazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.

Art. 8

Poteri

L'Organo amministrativo ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, l'Organo amministrativo:

a) approva entro il mese di dicembre di ogni anno il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il

me-
se di febbraio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente;

b) decide gli incrementi del patrimonio;

c) dispone il più sicuro e conveniente impiego del patrimonio in altri valori mobiliari, ovvero in beni immobili;

d) decide l'accettazione di contributi, donazioni e lasciti, nonché gli acquisti e le alienazioni dei beni mobili ed immobili;

e) decide su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione ed altri enti o persone fisiche;

f) provvede all'assunzione e al licenziamento dell'eventuale personale e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

g) provvede all'istituzione ed all'ordinamento degli uffici della Fondazione;

h) decide eventuali regolamenti;

i) decide le modifiche dello statuto; tale decisione deve essere assunta con la presenza e con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) dei suoi componenti;

l) decide lo scioglimento della Fondazione a norma di quanto previsto dal successivo articolo.

Il Consiglio Direttivo, inoltre, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti:

aa) provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente;

bb) delibera i poteri e i compiti che ritiene di conferire al Presidente in aggiunta a quelli ad esso già spettanti per statuto;

cc) delibera sulla responsabilità dei membri degli organi della Fondazione e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti.

Il Segretario del Consiglio Direttivo, ove previsto, è nominato dal Consiglio Direttivo stesso, che provvede anche a determinarne i compiti e la retribuzione.

I componenti dell'Organo amministrativo percepiscono un compenso per l'attività svolta determinato all'atto della nomina, oltre al rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio. La rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, inoltre:

- convoca il Consiglio Direttivo e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle adunanze;

- firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati;

- sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;

- cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;

- adotta in caso di urgenza ogni provvedimento op-

portuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio di amministrazione.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente o, in caso di impedimento di quest'ultimo, il Consigliere più anziano di età ovvero, in caso di suo impedimento, altra persona all'uopo nominata.

Art. 9

Adunanze

L'Organo di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti.

L'Organo di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante invito trasmesso, ai membri dell'Organo di Amministrazione al Revisore Legale e all'Organo di Controllo, senza obblighi di forma, purché con ogni strumento idoneo ad attestarne l'avvenuto ricevimento da parte degli interessati, almeno otto (8) giorni prima dell'adunanza o, in casi d'urgenza, almeno ventiquattr'ore prima.

Le adunanze dell'Organo di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti, salvo ove diversamente previsto. Le deliberazioni di cui alle lettere b) e h) dell'art. 8 devono essere prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo di Amministrazione.

Art. 10

Organo di controllo

L'Organo di Controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della fondazione.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'articolo 2399 del Codice Civile. I componenti dovranno essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo dura in carica per tre eser-

cizi e scade in coincidenza con l'adunanza del Consiglio Direttivo convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio di durata della sua carica.

I membri dell'Organo di Controllo sono rieleggibili.

L'Organo di Controllo:

a) vigila sull'osservanza della normativa applicabile e dello Statuto;

b) vigila sul rispetto dei principi di corretta amministrazione della Fondazione;

c) vigila sul rispetto delle disposizioni del d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili;

d) vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento;

e) esercita il monitoraggio dell'osservanza delle finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, con particolare riguardo alle norme di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;

f) attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformita' alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS;

g) può in qualsiasi momento procedere (così come possono procedere individualmente i singoli membri dell'Organo di Controllo), ad atti di ispezione e di controllo, anche chiedendo al Consiglio Direttivo, al predetto fine, notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 11

Il Revisore

La Fondazione nomina un Revisore Legale o una Società di Revisione Legale dei Conti iscritti nell'apposito registro, al ricorso dei presupposti di legge.

La nomina è effettuata tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, in prima istanza dal Fondatore nell'atto costitutivo e successivamente dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili competente per la sede della Fondazione.

Il Revisore deve controllare l'amministrazione della Fondazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale.

Il Revisore assiste alle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Il Revisore dura in carica tre (3) anni e può essere riconfermato.

La carica è gratuita salvo rimborsi per spese approvate dall'Organo di Amministrazione.

Art. 12

Volontari e lavoratori dipendenti

La Fondazione può avvalersi di lavoratori dipendenti e volontari.

Art. 13

Libri

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione.

È fatto diritto ai soggetti di cui all'art. 15 CDTs - ove esistenti - di esaminare i libri, con richiesta scritta e preavviso all'Organo Direttivo di almeno tre (3) giorni.

Art. 14

Bilancio

L'esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

La Fondazione, sin dall'atto della sua costituzione, terrà un bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale (con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente) e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Alla chiusura di ogni esercizio, l'Organo di Amministrazione, predisporrà il bilancio, unitamente ad una relazione sullo svolgimento dell'attività, che saranno presentati al medesimo organo entro il trenta (30) aprile dell'anno successivo per l'approvazione.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 D.Lgs. 117/2017 a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

Tutte le cariche della Fondazione sono gratuite, salvo rimborso delle spese - effettivamente documentate - sostenute ed anticipate da ciascun soggetto per compiti ed attività strettamente inerenti allo scopo.

Art. 15

Libri della Fondazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla normativa applicabile, la Fondazione tiene:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo.

Qualora si avvalga dell'opera di volontari, la Fondazione istituisce il Registro dei Volontari il quale è tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Il Registro dei Volontari può essere esaminato da ciascun Consigliere, da ciascun membro dell'Organo di controllo e da ogni volontario, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è tenuto a cura del Consiglio Direttivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro dell'Organo di Controllo, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato Esecutivo è tenuto a cura del Comitato Esecutivo e può essere esaminato da ciascun consigliere e da ciascun membro del Collegio dei Revisori, i quali possono estrarne copie.

Il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo è tenuto a cura dei membri dell'Organo di controllo. I Consiglieri non hanno il diritto di esaminare detto libro.

Art.16

Bilancio sociale e obblighi pubblicitari

La Fondazione, qualora abbia con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad un (1) milione di euro deve depositare presso il Registro Unico Nazionale Del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio Sito Internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida tempo per tempo vigenti.

Inoltre, la Fondazione, qualora abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila (100.000,00) euro annui, deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Destinazione degli utili e modalità di erogazione delle rendite.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o patrimonio netto durante la vita della Fondazione stessa.

Art.17

Trasformazione, Fusione, Scissione

La Fondazione può operare trasformazioni, fusioni e scissioni, ai sensi dell'art. 42-bis del Codice Civile. La competenza alla decisione di tali operazioni è rimessa all'Organo di Amministrazione, con i modi e le maggioranze di cui all'art. 9 del presente statuto.

Art.18

Liquidazione ed Estinzione della Fondazione

Il Consiglio Direttivo con deliberazione adottata a maggioranza di 3/4 (tre quarti) dei suoi componenti può decidere lo scioglimento della Fondazione, qualora ritenga esauriti o irraggiungibili gli scopi statutari, richiedendo all'Autorità tutoria di dichiararne l'estinzione ai sensi dell'art. 27 c.c.. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

Il patrimonio che resterà all'esaurimento della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altro ente avente le stesse finalità, che verrà indicato dal Consiglio Direttivo o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, ove previsto a norma del presente Statuto.

Art. 19

Norme Applicabili

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le norme che disciplinano la materia.

F.TI: HERNANDEZ ROXANA

CASTILLO ROSA

BASIOLA GLORIA - TESTE

THOMAS ORTOLANI - TESTE

FRANCESCO DI MAIO - NOTAIO (SIGILLO)

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA DIGITALE A
ORIGINALE ANALOGICO

(art. 22, comma 1, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e
successive modifiche, art. 68 - ter, Legge 16
febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritto, **Dott. Francesco Di Maio**,
Notaio in Varese, iscritto presso il Collegio
Notarile di Milano, mediante apposizione al
presente file (riprodotto unitamente alla presente
certificazione in complessive ventiquattro facciate
e trasposto su supporto informatico mediante
formato non modificabile - file *.pdf/a) della mia
firma (dotata di Certificato di vigenza valido fino
al 4 settembre 2026, rilasciato dal Consiglio
Nazionale del Notariato Certification Authority)
che la presente copia è conforme al documento
originale analogico a mio rogito, firmato a norma
di legge.

Ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.
82, l'esecuzione e produzione della presente copia
di documento analogico formata su supporto
informatico, sostituisce quella originale.

Varese, 04 giugno 2025

File firmato digitalmente dal Notaio Francesco Di
Maio